

# **Contratto di agenzia e danno derivante dal recesso**

## **Contratto di agenzia e danno derivante dal recesso**

Il recesso dal contratto di agenzia non richiede alcun requisito causale e dunque è libero, salvo l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e competenze di cessazione del rapporto (ad eccezione del caso di giusta causa / notevole inadempimento).

Il danno ulteriore previsto dall'art. 1751, comma 4 c.c., che può discendere solo da condotte illecite lesive (ad esempio modalità ingiuriose) va rigorosamente provato dall'agente.

(ad. es.: Cass. 14 marzo 2012 n. 4042)